

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO SANTANGELI

Seduta del 04/03/2021

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 12.11.2020 preceduto da reclamo, il ricorrente espone di aver stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo. Chiede il rimborso di € 1.369,45 a titolo di quota parte non maturata degli oneri previsti in contratto, oltre interessi e spese legali.

Costitutosi l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente ed eccepisce: in via preliminare, che la richiesta di parte ricorrente, così come formulata, non consente una puntuale ricostruzione del petitum del ricorso; con riferimento alle commissioni in favore dell'intermediario del credito che il contratto il contratto, all'art. 4 "Trattenute" punto ii), indica l'esatto importo massimo della quota ripetibile in caso di estinzione anticipata e l'art. 13 delle Condizioni generali di contratto prevede espressamente che, l'importo massimo rimborsabile in caso di estinzione relativamente alle commissioni [REDACTED] sia pari ad euro 384.6 pro quota secondo la curva degli interessi; essendosi verificata l'estinzione alla quota n. 37, la somma rimborsata al ricorrente, a titolo di quota non goduta delle commissioni dell'intermediario è stata tata pari ad euro 127.5; con riferimento alle spese invio comunicazioni periodiche, afferma che l'intermediario ha provveduto, in sede di estinzione anticipata, a rimborsare al ricorrente per l'importo di euro 8; che, tra i costi interamente non ripetibili, come espressamente previsto dal contratto sottoscritto dal ricorrente, rientrano le commissioni di distribuzione.

In sede di repliche, il ricorrente rileva: quanto all'eccezione di controparte in ordine alla modalità di calcolo delle somme spettanti stante la richiesta della preventiva documentazione, parte ricorrente afferma che era in possesso di parte del contratto dal quale si evincevano i costi del finanziamento; quanto alle commissioni di intermediazione afferma che sono commissioni da rimborsare sebbene intascate da un terzo intermediario.

DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
2. Il Collegio disattende anzitutto la eccezione di parte resistente concernente la asserita genericità del reclamo, stante che sebbene in sede di reclamo parte ricorrente chiede in relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto estinto anticipatamente genericamente la restituzione di tutte le spese non godute secondo il criterio pro rata temporis e della curva di interessi, senza quantificarne l'importo, in sede di ricorso lo stesso specifica le voci di costo di cui chiede la retrocessione e ne quantifica il relativo importo.
3. La controversia verte sulla nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni corrisposte in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto e/o delegazione di pagamento degli emolumenti, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Occorre preliminarmente rilevare che con la "sentenza Lexitor", emessa dalla Corte di Giustizia Europea (CGUE) in data 11 settembre 2019 nella causa 383/2018, in materia di rimborso dei costi legati ai finanziamenti al consumatore nel caso di estinzione anticipata, la CGUE, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16 paragrafo 1, della direttiva UE 2008/48, ha statuito che tale norma debba essere interpretata *"nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

4. Ciò premesso, il Collegio richiama quanto statuito recentemente dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 il quale ha rilevato che *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Il Collegio ha, altresì, ritenuto che *"che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento. Questa soluzione, pur scontando il limite di introdurre un elemento di diversificazione nel sistema di calcolo interno alle commissioni, che peraltro è già ammesso con riguardo alla retrocessione dei premi assicurativi (anch'essi di natura recurring e obbligatori per legge nei contratti di*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

finanziamento contro cessione del quinto o della pensione) appare allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa; essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione" del costo del credito, sancito nell'abrogato art.8 della Direttiva 87/102, di cui l'art.16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva" (decisione Collegio di Coord. n. 26525/2019).

5. Quanto alla commissione intermediario del credito (quota non ripetibile) e alla commissione di distribuzione, il Collegio riconosce la natura recurring e ritiene il resistente tenuto alla restituzione delle relative somme calcolate secondo il criterio del pro rata temporis.

6. Quanto alla commissione intermediario del credito (quota ripetibile), il Collegio ne rileva la natura recurring e dà atto che l'importo dovuto è stato già rimborsato in sede di estinzione anticipata del finanziamento.

7. Sulla base di tali rilievi, le richieste del ricorrente meritano di essere accolte, secondo il prospetto che segue:

rate complessive	84	rate scadute	37	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	47	TAN	4,90%					
Denominazione	% rapportata al TAN							
commissione intermediario (quota non ripetibile)				897,40 €	Recurring	502,12 €		502,12 €
commissione di distribuzione				1.393,56 €	Recurring	779,73 €		779,73 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								1.281,85 €

8. L'intermediario è, dunque, tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.281,85, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

9. La domanda di ristoro delle spese legali, proposta per la prima volta in sede di ricorso, non può in ogni caso trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.281,85, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Decisione N. 9634 del 09 aprile 2021

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI